

CL. 2.18.2 / ~~1128~~ / 2017 / X  
1131*Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte***ORDINE DEL GIORNO** N° 1128*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*trattazione in Aula trattazione in Commissione 

**Oggetto:** *Gratuità della sosta negli spazi a pagamento a favore dei veicoli a diretto servizio dei disabili, qualora siano già occupati o non disponibili stalli loro riservati*

**Il Consiglio regionale del Piemonte,****premessò che**

- garantire alle persone disabili il pieno diritto alla mobilità costituisce un elemento chiave per migliorare la qualità complessiva della loro vita. Gli strumenti attraverso cui tale diritto diviene effettivo sono costituiti sia dall'eliminazione delle barriere, sia dalla "messa a norma" delle strutture, sia, ancora, dalle misure mirate a facilitare la circolazione dei veicoli al servizio dei disabili stessi;
- come stabilito dal comma 5 dell'articolo 11 (*Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili*) del D.P.R. 24 maggio 1996, n. 503 (*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*), nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della stessa o con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai possessori del contrassegno disabili almeno un posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili;

- inoltre, per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 188 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della strada*), i veicoli al servizio delle persone invalide non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo, se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato;

#### **considerato che**

- nonostante la presenza nel nostro ordinamento di tali misure volte a sostenere il pieno diritto alla mobilità delle persone disabili, una grave lacuna è costituita dalla mancanza di norme che prevedano espressamente la gratuità della sosta dei veicoli, muniti di Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) e al diretto servizio dei disabili, nelle aree di sosta delimitate dalle c.d. "strisce blu";
- infatti ad oggi il CUDE autorizza a posteggiare negli spazi per disabili generici (quelli senza numero identificativo), nelle zone di sosta a disco orario, nelle zone ZTL e soggette a limitazioni, nei centri storici, ma non nelle aree delimitate dalle strisce blu;
- l'unico accenno alla necessità, peraltro largamente riconosciuta anche in sede ministeriale, di consentire la gratuità della sosta nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, si rinviene nel comma 5 dell'articolo 381 (*Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide*) del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada*) che stabilisce che i Comuni la facoltà (quindi non l'obbligo) di prevedere la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora siano già occupati e non siano disponibili stalli loro riservati;

#### **constatato che**

- nonostante a livello nazionale la maggior parte dei Comuni (circa l'80 per cento) come buona prassi di fatto consenta la gratuità della sosta ai disabili negli spazi a pagamento, continuano a verificarsi con frequenza (tra gli esempi recenti Matera e Rapallo) casi di persone disabili multate per aver sostato senza pagare negli spazi delimitati da strisce blu;

- la problematica descritta è resa ancora più delicata da alcune pronunce (basti citare, in particolare, la sentenza n. 21271 del 5 ottobre 2009 della Corte di Cassazione) che non hanno ritenuto condivisibile quanto sostenuto dallo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilevando, all'opposto, che nessuna norma attualmente prevede che il veicolo a servizio di un disabile, pur munito del contrassegno e parcheggiato in uno stallo a pagamento a causa dell'indisponibilità degli stalli riservati gratuitamente ai disabili, debba comunque beneficiare della sosta gratuita;

#### **sottolineato come**

- in considerazione dell'attuale disomogeneità tra le disposizioni vigenti nei singoli Comuni alcune Assemblee regionali, tra le quali il Consiglio regionale della Liguria nel 2015, hanno già approvato atti di indirizzo volti a portare all'attenzione del Governo e del Parlamento la problematica esposta, in modo da consentire un'uniformazione a livello nazionale nell'interesse dei cittadini disabili e del loro diritto ad una piena mobilità;
- nella nostra regione vari Comuni prevedono già, nell'ambito degli accordi contrattuali che regolano i rapporti tra le società di gestione dei parcheggi e le Amministrazioni stesse, la gratuità della sosta dei disabili nelle strisce blu. Ad esempio il Comune di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2003, ha approvato l'istituzione del permesso gratuito, con validità annuale, per i disabili valido per tutte le sottozone di sosta a pagamento della Città;

#### **Tutto ciò premesso e considerato**

#### **IMPEGNA**

#### **la Giunta regionale del Piemonte**

- a invitare i Comuni del Piemonte ad una maggiore omogeneità prevedendo espressamente, negli accordi contrattuali con le società di gestione degli stalli a tariffa oraria, la gratuità della sosta per i veicoli a diretto servizio dei disabili che espongano regolare Contrassegno;

- a sollecitare il Governo ed il Parlamento alle opportune modifiche del nuovo Codice della strada e della normativa attualmente in vigore per prevedere, su tutto il territorio nazionale, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino occupati o indisponibili gli stalli loro riservati.

**FIRMATO IN ORIGINALE**

*(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)*